

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA E L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DEL TRENINO PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI IN CAPO AL SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA.

TRA

L'ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F. 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola (di seguito denominata "Azienda di Mantova")

E

L'ASUIT - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DEL TRENINO, Partita Iva n.01429410226, con sede legale in Trento, Via Alcide De Gasperi n.79, in persona del Direttore Generale, Dott. Ferro Antonio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda (di seguito denominata "Asuit");

Premesso che:

le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

ASST di Mantova ha la necessità di avviare una collaborazione temporanea con l'ing. Marco Franzoni, dipendente di APSS di Trento, per il periodo marzo - maggio 2026 per un massimo di cinque accessi complessivi, per un supporto al Servizio di Ingegneria clinica in particolare in relazione al completamento dei progetti correlati al DL. N.34/2020;

Asuit ha espresso parere favorevole all'avvio della collaborazione;

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra Asuit e ASST di Mantova relativi alla collaborazione temporanea dell'ing. Marco Franzoni (di seguito Dirigente ingegnere) per il supporto al Servizio di Ingegneria clinica in particolare in relazione al completamento dei progetti correlati al DL. N.34/2020.

Art 2

Modalità di espletamento della collaborazione

La collaborazione del Dirigente ingegnere comporterà l'accesso alle strutture di ASST Mantova nel periodo marzo - maggio 2026 per cinque accessi complessivi. Le giornate di accesso sono definite d'accordo tra il Direttore del Dipartimento infrastrutture di Asuit e la Struttura Ingegneria Clinica dell'ASST di Mantova. Al termine della collaborazione ASST Mantova si impegna ad inviare ad Asuit un resoconto vistato degli ingressi effettuati dal Dirigente ingegnere di cui alla presente Convenzione.

Art. 3

Corrispettivi economici

Le competenze stipendiali, fisse e continuative, continuano ad essere corrisposte, senza soluzione di continuità, al Dirigente ingegnere da Asuit.

ASST di Mantova, sulla base della rendicontazione mensile degli oneri sostenuti da parte di Asuit, si impegna a rimborsare, a quest'ultima, il costo delle voci fisse e ricorrenti derivanti dall'inquadramento del dirigente, definito nel costo/die pari ad € 373,75 (lordo azienda).

ASST di Mantova si impegna a comunicare ad Asuit l'eventuale erogazione all'ingegnere dirigente di indennità premiali o comunque di voci stipendiali connesse con il servizio svolto presso l'ASST di Mantova, allo scopo di evitare duplicazione con il trattamento incentivante annuale che verrà erogato da Asuit in base alla disciplina aziendale e provinciale, oltre ad ogni altro onere fiscale e previdenziale sostenuto da tale Ente per l'ing. Marco Franzoni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto medesimo.

ASST Mantova riconosce al Dirigente la possibilità di usufruire del servizio di mensa aziendale o del servizio sostitutivo di mensa alle medesime condizioni del personale dipendente Asuit.

Art. 4

Decorrenza e durata

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata sino al 31 maggio 2026, con possibilità di rinnovo.

Art. 5

Ferie, permessi e aspettative

La gestione di ferie, permessi e aspettative permane, in esclusiva, in capo ad Asuit, la quale, in forza della presente convenzione si impegna a concordare con ASST di Mantova la loro concessione e a comunicare tempestivamente alla stessa i periodi di assenza concessi.

Art. 6

Malattia e infortunio

I periodi di malattia saranno rilevati e gestiti da Asuit, che ne darà sollecita comunicazione ad ASST.

Tutti gli adempimenti conseguenti ad eventuali infortuni saranno gestiti da Asuit.

Qualora l'infortunio si verifichi presso le strutture di ASST di Mantova, la stessa è tenuta a darne immediatamente comunicazione ad Asuit.

Art. 7

Codice di comportamento

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione le Parti danno atto di aver preso visione e di accettare i rispettivi Codici di Comportamento ed i vigenti piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sui rispettivi siti web nella sezione Amministrazione Trasparente e si impegnano affinché le attività si svolgano nel pieno rispetto dei principi in essi enunciati.

Art. 8

Procedimento disciplinare

La gestione dei procedimenti disciplinari sarà di esclusiva competenza di Asuit che, a tal fine, potrà richiedere ogni eventuale informazione ad ASST di Mantova.

Quest'ultima, pertanto, si impegna a dare tempestiva comunicazione ad Asuit circa eventuali infrazioni al codice disciplinare commesse dalla dipendente.

Articolo 9 - Riservatezza

L'ing. Franzoni si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza per effetto della presente Convenzione, adottando adeguate misure di sicurezza e a non utilizzare, non divulgare, non diffondere, non comunicare o non rivelare le informazioni confidenziali ricevute nemmeno parzialmente, per nessuna ragione o scopo di sorta, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le ragioni della raccolta dei dati personali.

Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia che saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

I dati saranno conservati per la durata della presente convenzione, e comunque per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La base giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene nell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR, in quanto "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso" e nell'art. 9, par. 2, lett. i) GDPR, in quanto "*il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali (...) la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria (...)*".

Inoltre, è obbligo di entrambe le Parti prestare assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante o dell'Autorità Giudiziaria nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Art. 11

Copertura assicurativa

Si dà atto che l'ASST di Mantova garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività prevista dalla presente convenzione esercitata durante gli accessi del Professionista dell'Azienda.

Art. 12

Sicurezza

L'ASST di Mantova garantisce ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione e si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il Dirigente ingegnere.

Art. 13

Foro esclusivo competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, o comunque ad essa connessa, viene individuato quale Foro esclusivamente competente quello di Trento.

Art. 14

Imposta di bollo e registrazione

Si dà atto che la convenzione in oggetto consta di n. 14 articoli e n. 4 fogli, scritti interamente con mezzi elettronici a norma di legge ed è redatta in un unico esemplare informatico, firmato digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., con oneri a carico della parte che ne farà richiesta.

Il pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00 graverà a carico di ASST di Mantova che usufruisce delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per l'Azienda sanitaria universitaria
integrata del Trentino
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Ferro

Per l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Gerola